

Pubblicato il 13/01/2021

**N. 00103/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 01152/2012 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2012, proposto dal -OMISSIS-in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cavallone, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so V.Emanuele,170/A;

***contro***

il -OMISSIS--, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Caterina, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G. Vicinanza, 11;

***per l'annullamento***

della delibera-OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS--;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2020 la dott.ssa Angela Fontana e sentiti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Oggetto del presente giudizio è la deliberazione del consorzio intimato n. -OMISSIS-in ordine alla quale il -OMISSIS-ha ravvisato profili di illegittimità per violazione dell'art. 23 del d.P.R. 902 del 1986, sia perché adottato da organo incompetente sia perché approvato oltre il termine di legge.

Il medesimo bilancio, peraltro, presenterebbe evidenti irregolarità anche con riguardo alle specifiche voci contabilizzate.

Si è costituito in giudizio il consorzio intimato rilevando la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

A tale eccezione, il Comune ricorrente nulla ha controdedotto.

2. Il consorzio ha rilevato che non risultano impugnati (nè in sede civile, nè in sede amministrativa) tutti i bilanci del Consorzio successivi a quello di cui oggi si discute (anno 2008) e che – in ragione del principio della continuità dei bilanci - hanno adottato per i successivi undici anni gli stessi criteri contestati dall'associato, onde una decisione sul bilancio pregresso sarebbe *inutiliter data* (cfr. art.2434 bis c.c.).

Tutti i bilanci precedenti, sui quali, sempre in base al richiamato principio della continuità, si basano le successive rilevazioni patrimoniali oggetto della successiva contestazione oggetto del giudizio, sono altrettanto consolidati, dal momento che il ricorso e successivi motivi aggiunti proposti innanzi a questo TAR (n.2040/2008 R.G.) avverso i bilanci (conti consuntivi) degli anni 2006, 2007 è stato dichiarato perento, come da decreto di perenzione del 14 aprile 2017 alla stregua

In particolare, il ricorso perento aveva per oggetto anche la impugnativa del bilancio di previsione dello stesso anno 2008, che include le medesime poste contabili del consuntivo 2008, oggetto poi del presente ricorso.

3. Ritene il Collegio che, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse in quanto nessuna utilità perverrebbe al ricorrente dall'annullamento giurisdizionale dell'atto del consorzio.

La definizione in rito della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Angela Fontana**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**

.